



Comune di Borgo Ticino

AREA AMMINISTRAZIONE

DETERMINAZIONE

Numero
Reg. Gen.

253

Numero
Reg. Sett.

118

16/12/2016

Originale

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA DEL SERVIZIO DI BROKER ASSICURATIVO DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000 EURO, COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG ZE01C40187

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale ove rimarrà esposta dal 21/12/2016 per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con la deliberazione G.C.;

Richiamato il Decreto del Sindaco con il quale il sottoscritto venne individuato quale Responsabile del Servizio, area AREA AMMINISTRAZIONE;

Viste le disposizioni contenute nel nuovo Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Nulla ostando alla propria competenza, ai sensi degli atti e delle norme di cui sopra;

⇒

OGGETTO: Determinazione a contrattare, per l'affidamento della del servizio di Broker assicurativo di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento diretto. CIG ZE01C40187

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Attesa l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013;

Visti:

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e, in particolare gli artt. 107, 109, comma 2, 151, comma 4, 183, 191 e 192, nonché l'art.147-bis;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" ed, in particolare gli artt. 29, 30, 32, 33, 35, 36, 80 e 95, nonché l'art. 63 del d.lgs 50/2016 ricorrendo, per analogia, anche i presupposti per la procedura negoziata trattandosi di concorrenza assente per motivi tecnici;
- la Delibera n. 1097 del 26/10/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - Linee guida n. 4 recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione gestione degli elenchi di operatori economici*";
- l'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del D.l. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, in tema di tempestività dei pagamenti;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

- a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016;
- b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad euro 40.000, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale:

"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza";

Visto l'articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: "*Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al*

soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali" e rilevato quanto segue in merito:

- a) in generale, gli enti locali, non essendo individuati dall'articolo 25 della Legge n. 448/1999, hanno la mera facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni Consip o di altre centrali di committenza;
- b) nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;
- c) anche gli enti locali sono, però, obbligati in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della Legge n. 208/2015, ad utilizzare le convenzioni esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori, nei limiti dei "beni e servizi disponibili";
- d) dato atto che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui alla precedente lettera c) attese le caratteristiche essenziali del servizio e che, per l'effetto, non sono attualmente in corso né presso la Consip S.p.a. né presso la centrale di committenza regionale convenzioni analoghe in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni/servizi della categoria merceologica uguali ai servizi specifici che si intendono acquisire col presente provvedimento;

Rilevato che in applicazione del citato articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 e delle citate Linee guida n. 4 si stabilisce di procedere mediante affidamento diretto all'individuazione dell'operatore economico in attuazione dei principi enunciati dall'articolo 30 del d.lgs 50/2016, e rispettando il presupposto codicistico per non avvalersi delle procedure ordinarie;

Considerata, pertanto, la seguente motivazione:

- a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo a base della negoziazione è stato determinato non mediante un confronto diretto tra l'Amministrazione e l'affidatario, ma sulla base di prezzi scaturiti dall'indagine di mercato svolta, come da relazione del responsabile del procedimento n. 12846, in data 16/12/2016;
- b) il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle connesse esigenze tecniche, permettendo dunque di rendere il servizio in modo corretto e puntuale a beneficio dell'utenza;
- c) il principio della libera concorrenza viene rispettato perché ci si avvale dell'Albo Fornitori e Professionisti telematico (senza oneri per i soci) presente su ASMECOMM, istituito a seguito di pubblicazione in G.U.U.E. giusta trasmissione in data 21/09/2015, strumento che garantisce la libera concorrenza, così come regolamentato dalle norme vigenti;
- d) il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché non sono previsti requisiti posti ad escludere particolari categorie di imprese, ma si rispetta, al contrario, anche l'indicazione posta dal d.lgs 50/2016, di aprire il mercato alle piccole e medie imprese;
- e) il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 36 del d.lgs 33/2013 nonché dall'articolo 29 del d.lgs 50/2016;
- f) il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;

Rilevato che:

- non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni più vantaggiose per acquisire la medesima prestazione in oggetto alle quali poter eventualmente aderire né è presente nel catalogo tale servizio;
- il servizio in oggetto è presente sulla piattaforma telematica Albo Fornitori e Professionisti;

VISTA la deliberazione G.C. n. 6 del 20/01/2015, esecutiva a norma di legge, ad oggetto: "Centrale unica di committenza per l'espletamento dei procedimenti di gara per conto delle Pubbliche Amministrazioni. Approvazione accordo consortile ai sensi e per gli effetti dell'art. del comma 3 bis del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e smi;

Visti altresì:

- il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il bilancio di previsione 2016/2018 ed il Documento Unico di Programmazione;

Evidenziato che è stato ottenuto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il CIG il cui numero attribuito è ZE01C40187;

Richiamata la sentenza TAR Campania n. 822 del 16/04/2015 che definisce il ruolo svolto di Asmel Consortile "meramente strumentale", consistente nella messa a disposizione della stazione appaltante della piattaforma digitale; ne consegue che *«la posizione di amministrazione aggiudicatrice, responsabile della procedura di gara ed alla quale vengono imputati i relativi esiti, è inequivocabilmente assunta dal Comune»;*

RITENUTO di procedere attraverso l'Albo Fornitori e Professionisti di Asmel Consortile soc. cons. a r.l.;

Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, in linea con la disciplina dei controlli interni;

DETERMINA

1. di affidare direttamente alla società G.B.S. General Broker Service S.p.A. con sede in via Angelo Bargoni 8, 00153 Roma – Partita IVA 04137451003 il servizio di Broker assicurativo secondo il preventivo acquisito al protocollo generale dell'ente in data 13/12/2016 protocollo n. 12677 che prevede nell'offerta economica che le provvigioni poste a carico delle Compagnie assicurative sui premi imponibili sono del 5% per il ramo RCA e del 12% sugli altri rami; ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d. lgs. n. 50/2016, per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate;
2. di dare atto che la spesa per il servizio di Broker assicurativo, non ha oneri a carico dell'ente;
3. di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
 - il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire la funzionalità del sistema assicurativo per sinistri attivi e passivi dell'ente oltre alla costante collaborazione e supporto nelle pratiche di competenza come riportato nell'offerta tecnica in fase di presentazione di preventivo sopra menzionato;

- l'oggetto del contratto è "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKER ASSICURATIVO – Anni 2017 – 2019";
 - il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;
 - le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale di incarico;
 - il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
4. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;
 5. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non sarà soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10, del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);
 6. di dare atto che il responsabile del procedimento è la stessa Responsabile del Servizio dell'Area I di questo Comune;
 7. di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2015 che:
 - a) l'affidamento in oggetto sarà pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente";



LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sgobbi Elisa



Pareri

Comune di Borgo Ticino

Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2016 / 275

Settore Proponente: AREA AMMINISTRAZIONE

Ufficio Proponente: Ufficio Demografico

Oggetto: **DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA DEL SERVIZIO DI BROKER ASSICURATIVO DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000 EURO, COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG ZE01C40187**

Nr. adozione settore: 118 Nr. adozione generale: 253

Data adozione: 16/12/2016

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Demografico)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 16/12/2016

Il Responsabile di Settore

Elsa Sgobbi

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.

Sintesi parere: VISTO NON NECESSARIO

Data 16/12/2016

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Michele Gugliotta

Per presa visione:

IL SEGRETARIO COMUNALE

Gugliotta Dr. Michele

N° _____ Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia della presente Determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio comunale ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Borgo Ticino, lì 21 DIC. 2016

IL MESSO COMUNALE

.....
Bj
.....
